



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e studi internazionali

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani

Classe L-36

Prova finale

**"LA CONVENZIONE DI ISTANBUL SULLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE E L'ORDINAMENTO ITALIANO"**

Relatrice:

Prof.ssa Pariotti Elena

Laureanda:

Roberta Borgato

n° matricola: 1232995

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1: STRUMENTI GIURIDICI PRECEDENTI ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL	4
UNCSW: United Nations Commission on the status of women	5
Convenzione sui diritti politici delle donne.....	5
CEDAW: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women	6
General Recommendation n.19 CEDAW.....	8
Convenzione di Belém do Pará	9
Protocollo di Maputo dell’Unione Africana	11
Conclusioni.....	14
CAPITOLO 2: ANALISI DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL	15
Introduzione.....	15
Prevenzione	16
Protezione	19
Procedimenti penali	21
Politiche integrate	23
Case rifugio e centri D.i.Re	26
Conclusioni.....	30
CAPITOLO 3: ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL NELL’ORDINAMENTO ITALIANO	31
Legge n. 69 del 19 luglio 2019	31
Legge n. 134 del 2021	34
Legge n. 53 del 2022	34
A.S. 2530	35
A.S. 2577	36
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne	36
La Convenzione di Istanbul ai giorni nostri	37
Violenza sulle donne nelle campagne elettorali	38
CONCLUSIONI.....	40
BIBLIOGRAFIA	42
SITOGRAFIA	42

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha l'obiettivo di analizzare la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne e il suo impatto nell'ordinamento italiano.

Nel primo capitolo si ricostruirà il quadro dei principali strumenti giuridici internazionali a tutela delle donne.

Nel secondo capitolo sarà analizzata la Convenzione di Istanbul e le cosiddette “quattro p”, i quattro pilastri fondanti di tale documento: protezione, prevenzione, procedimenti penali e politiche integrate. Infine, un terzo e conclusivo capitolo nel quale vengono trattate alcune leggi in vigore nell'ordinamento nazionale, che sono state promulgate, o che sono ancora al vaglio di una delle due Camere, in attesa di promulgazione, come i Disegni di Legge 2530 e 2577.

CAPITOLO 1: STRUMENTI GIURIDICI ANTECEDENTI ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

1. UNCSW: United Nations Commission on the status of women

L' *UNCSW* (*United Nations Commission on the status of women*) ovvero la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne è il principale organismo intergovernativo mondiale formato dall'ECOSOC (*United Nations Economic and Social Council*) che porta al raggiungimento della condizione di eguaglianza tra uomini e donne. Questo obiettivo è stato reso possibile grazie alla promozione dei diritti delle donne, ma anche grazie al report delle realtà riguardanti la vita delle donne nel mondo e alla definizione di standard globali sull'eguaglianza di genere.

La Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne adotta programmi di lavoro con durata pluriennale, al fine di valutare i progressi ottenuti e di formulare raccomandazioni per avvicinarsi maggiormente all'obiettivo sopracitato.

L'UNCSW analizza anche la Dichiarazione e la conseguente Piattaforma d'azione rilasciata durante la Conferenza di Pechino del 1995, andando a vedere quali stati sono propensi al raggiungimento della parità di genere favorendo il progresso e maggiori diritti per le donne in campo politico, economico e sociale. Un esempio di quanto proposto dalla Piattaforma d'azione della Conferenza di Pechino, lo si può vedere nella sottostante tabella, la quale evidenzia la differenza di percentuale della presenza delle donne nei Parlamenti mondiali confrontando gli anni 1995 e 2020.

Top 10 countries for women's participation in single and lower houses of parliament, 1995–2020

1995		2020	
Country	% women	Country	% women
Sweden	40.4	Rwanda	61.3
Norway	39.4	Cuba	53.2
Denmark	33.5	Bolivia	53.1
Finland	33.5	United Arab Emirates	50.0
Netherlands	32.7	Mexico	48.2
Seychelles	27.3	Nicaragua	47.3
Austria	26.8	Sweden	47.0
Germany	26.3	Grenada	46.7
Iceland	25.4	Andorra	46.4
Argentina	25.3	South Africa	46.4

© Inter-Parliamentary Union

www.ipu.org

Figura 1.1: Primi dieci paesi per la partecipazione delle donne alle camere del Parlamento, 1995-2020

Fonte: Inter-Parliamentary Union (IPU)

Diversamente, riferendosi alle risoluzioni ECOSOC del 2018 e del 2020, i temi principali per il quadriennio 2020-2024 sono i seguenti:

- Revisione e valutazione della Dichiarazione mondiale sulle donne di Pechino
- Piena ed effettiva partecipazione delle donne nel processo decisionale della vita pubblica
- Raggiungimento dell'eguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile
- Innovazione e cambiamento nell'era digitale per raggiungere la parità di genere
- Accelerare il raggiungimento della parità dei sessi e la conseguente emancipazione delle donne

Invece, il sedici marzo del corrente anno, ha avuto luogo la sessantaseiesima Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW66) nella quale si è discusso riguardo l'eguaglianza dei due sessi ma anche sulla vita delle donne a livello mondiale, questo perché la direttrice esecutiva delle Nazioni Unite per le donne, Sima Bahous, ha posto l'attenzione dei temi precedentemente elencati però con uno sguardo rivolto anche al futuro.

Infine, per quanto riguarda la sessantasettesima sessione della Commissione sulla condizione delle donne, che avrà luogo dal sei al diciassette marzo 2023, è possibile notare come i partecipanti della sopracitata Commissione analizzino nuovi temi e forme della violenza e della discriminazione. Un esempio di ciò sono l'innovazione e il cambiamento tecnologico per istruire le popolazioni ad una maggiore eguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne che abitano nelle zone rurali.

1.2 Convenzione sui Diritti Politici delle Donne

La Convenzione sui Diritti Politici delle Donne del 1952 è stata la prima di un ciclo di tre convenzioni elaborate dalla Commissione europea, e successivamente adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 640, a codificare degli standard per i diritti politici femminili. In questo ciclo di convenzioni si trovano: la Convenzione sulla Nazionalità delle Donne Sposate nel 1957, la quale riconosce i diritti delle donne qualora queste cambino nazionalità o se intendano mantenerla nonostante lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Infine, vi è la Convenzione sul consenso al

matrimonio, sull'età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni adottata nel 1962, che sancisce i vincoli per contrastare il fenomeno delle spose bambine. La prima convenzione vista, ovvero quella sui diritti politici delle donne, è un ulteriore mezzo per cercare di raggiungere la parità tra uomini e donne in riferimento ai diritti politici. Esempio di questo obiettivo, lo si può vedere nei primi tre articoli, secondo cui le donne, come gli uomini, devono avere gli stessi diritti anche in ambito politico. Infatti, l'articolo uno afferma che " *Le donne hanno diritto di voto in tutte le elezioni in condizioni di parità con gli uomini senza alcuna discriminazione*"; mentre l'articolo due dichiara quanto segue " *Le donne devono essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti, stabilito dal diritto nazionale, in condizioni di parità con gli uomini, senza alcuna discriminazione*" e infine, l'articolo tre sancisce che " *Le donne hanno diritto a ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche e di esercitare condizioni di parità con gli uomini, senza alcuna discriminazione*".

1.3 CEDAW: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

La CEDAW (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) ossia la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è lo strumento interazionale e giuridicamente vincolante più importante in tema di diritti delle donne. Questa convenzione va a precisare le forme di discriminazione contro le donne affermando all'articolo 1 quanto segue: " *Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore*"¹. Inoltre, suddetta Convenzione ricostruisce le tappe principali del dibattito politico che si è sviluppato a partire dalla Conferenza di Città

¹ Comitato Interministeriale Diritti Umani (CIDU), 2016
<https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/search?q=site:cidu.esteri.it%20cedaw%201979>

del Messico del 1975, la quale attua misure volte a contrastare in ogni ambito le varie forme di discriminazione nei confronti delle donne sia nella vita pubblica che in quella privata. Un esempio di ciò lo si può notare nell'articolo cinque il quale afferma che *“Gli Stati Parte prendono ogni misura appropriata per: modificare i modelli socioculturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne.*

Assicurare che l’educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell’uomo e della donna in relazione all’educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l’interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria”².

Altre misure proposte dalla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sono presenti agli articoli sette, otto e nove. I primi due articoli stabiliscono che gli Stati parte devono prendere ogni misura appropriata al fine di eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica e, in particolare, assicurare alle donne, il diritto di:

- votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;
- partecipare all’elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione, ricoprire cariche pubbliche ed esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello;
- partecipare ad organizzazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Invece, l’articolo nove della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne è stato elaborato al fine di proteggere la cittadinanza delle donne in caso di matrimonio combinato o forzato. Infatti, questo articolo dichiara che: *“Gli Stati parte concedono alle donne diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare*

² Comitato Interministeriale Diritti Umani (CIDU), 2016
<https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/search?q=site:cidu.esteri.it%20cedaw%201979>

o conservare la loro cittadinanza. In particolare, assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito”.

*Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei loro figli.*³

Infine, la CEDAW ha affrontato anche l’obbligo di garantire alle vittime di violenza di genere le forme adeguate di risarcimento, come sancito dalla raccomandazione generale n. 33. In questo caso, il Comitato CEDAW ha incluso anche la funzione di “*remedy*” ovvero di un’azione di riparazione attivabile da parte delle vittime, di “*restitution*”, che consiste nel risarcimento in forma specifica, di “*compensation*” che è il risarcimento per equivalente e infine è presente anche la “*rehabilitation*” che consiste nell’insieme delle cure mediche e psicologiche e altri servizi socioassistenziali⁴.

1.4 General Recommendation n. 19 CEDAW

Nel 1992, la CEDAW ha trasmesso la *General Recommendation n. 19*, ossia la sua prima guida sulla violenza di genere nei confronti delle donne. Sfortunatamente, questa raccomandazione generale non ha una natura vincolante, pertanto non riporta effetti vincolanti nei confronti dei cittadini.

Tale raccomandazione è composta da sedici articoli, nei quali è possibile trovare esplicito in maniera dettagliata il concetto di violenza di genere. I primi cinque articoli definiscono il contesto di riferimento invece, a partire dal sesto, si entra nel vivo, del precedentemente citato, soggetto della raccomandazione. L’articolo in questione, infatti, definisce la violenza di genere affermando quanto segue: “*La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che*

³ Comitato Interministeriale Diritti Umani (CIDU), 2016
<https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/search?q=site:cidu.esteri.it%20cedaw%201979>

⁴ (Manente et al. 2019, 143-144)

procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà”⁵.

Successivamente vengono elencati l’insieme di diritti che vengono meno qualora la donna fosse vittima di violenza di genere. Questi diritti sono:

- Il diritto alla vita
- Il diritto a non essere sottoposte a tortura
- Il diritto ad una pari protezione in caso di conflitto armato
- Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona
- Il diritto ad una pari protezione da parte della legge
- Il diritto alla parità nella famiglia
- Il diritto alla salute sia fisica che mentale
- Il diritto a condizioni di lavoro giuste

Proseguendo con il testo della raccomandazione, si può notare come agli Stati parte viene chiesto di prendere provvedimenti tali affinché vengano abolite le piaghe dello sfruttamento della prostituzione e della tratta delle donne e affinché venga anche concesso pieno e parità di accesso all’assistenza sanitaria.

La raccomandazione n. 19 però è stata ulteriormente sorpassata in quanto, con il passare degli anni, il fenomeno della violenza è sfociato anche nel mondo digitale; pertanto, il Comitato CEDAW ha stilato la raccomandazione generale n. 35 adottata nel 2017. Quest’ultima raccomandazione va ad incrementare la precedente introducendo la nuova forma della *cyberviolenza*, ma, a sua volta, ha posto anche la necessità di dover costantemente aggiornare le forze dell’ordine e gli operatori sociali riguardo alle recenti forme di violenza.

1.5 Convenzione di Belém do Pará

La Convenzione di Belém do Pará, anche conosciuta come la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne, è stata adotta nel 1994 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati

⁵ Comitato Interministeriale Diritti Umani (CIDU), 2016
<https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/search?q=site:cidu.esteri.it%20cedaw%201979>

Americani. Tale Convenzione ha come obiettivo la tutela dei diritti delle donne affinché queste non subiscano violenza. Finora, la convenzione è stata ratificata da trentadue Stati anche se non vi compaiono il Canada, gli Stati Uniti e Cuba. In questa convenzione, all'art. 1 è fornita la definizione di violenza, la quale consiste in ogni atto, con ragioni di genere, che comporta un danno fisico, psicologico e/o sessuale. All'art. 3 viene sancito il diritto alla libertà della donna: *“Ogni donna ha il diritto di essere libera dalla violenza, sia nella sfera pubblica sia in quella privata”*⁶.

Gli artt.4, 5, 6 sanciscono rispettivamente:

- il diritto al rispetto della vita e dell'integrità fisica, mentale e morale
- il diritto a godere della libertà e della sicurezza personale
- il diritto a non essere sottoposta a tortura
- il diritto al rispetto della propria dignità inerente e alla protezione della rispettiva famiglia
- il diritto ad una pari protezione davanti alla legge e ad opera di essa
- il diritto ad un ricorso davanti ad una corte giudicante competente per la tutela delle donne
- il diritto alla libertà di associazione
- il diritto alla libertà di professare la propria religione o il proprio credo
- il diritto ad accedere ai servizi pubblici del proprio paese, ma anche di prenderne parte

A seguire, gli artt. 7, 8, 10 vanno a definire gli obblighi in capo agli Stati. Infatti, essi hanno il dovere di predisporre l'utilizzo di misure necessarie per prevenire, punire ed eliminare la violenza verso le donne, ma questo è stato possibile solo grazie alla presenza di un meccanismo di monitoraggio. Infine, grazie alla Convenzione di Belém do Pará, viene anche introdotta una nuova figura, quella del Relatore Speciale, avente lo scopo di

⁶ Centro di Ateneo per i Diritti Umani, 2018
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-inter-americana-sulla-prevenzione-punizione-e-sradicamento-della-violenza-contro-le-donne-1994/197#:~:text=Gli%20Stati%20Parti%20condannano%20tutte,punire%20e%20sradicare%20tale%20violenza.

controllare il rispetto dei diritti femminili da parte degli Stati sottoscrittori la Convenzione.

1.6 Protocollo di Maputo dell'Unione Africana

Il Protocollo di Maputo o Protocollo alla Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, adottato nel 2003, introduce, per la prima volta nei suoi trentadue articoli diversi riferimenti ai cosiddetti "diritti di terza generazione". Esempio di ciò sono gli artt. 3, 4, 9, in cui rientrano concetti come la discriminazione contro le donne, gli stereotipi, gli atti sessuali forzati da terzi e la violenza economica.

Nonostante questo protocollo sia in vigore da diciassette anni, alcuni stati africani non lo hanno ancora adottato, infatti, attualmente è stato firmato da quarantadue paesi dell'Unione africana ma è stato ratificato solo da venti paesi dell'Unione Africana.

Il protocollo di Maputo però introduce anche delle novità, in quanto, ad esempio, all'articolo uno, comma k, sancisce che, per la prima volta, con il termine donne sono comprese anche le bambine. Altro elemento di innovazione è presente all'articolo cinque, nel quale vengono introdotte le misure legislative adeguate a condannare ogni forma di violenza nei confronti delle donne.

Analizzando alcuni dei trentadue articoli del sopracitato protocollo, ci si può soffermare anche all'articolo due, il quale definisce il principio di non discriminazione elencando di conseguenza gli ambiti in cui questo non è consentito, come la razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni, la politica, le tradizioni e così via. Altri articoli da dover menzionare sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 nei quali vengono enfatizzati il diritto all'educazione, i diritti ad una cittadinanza sociale ed economica, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto al cibo e all'acqua, il diritto alla pace, il diritto ad un ambiente salubre e il diritto ad uno sviluppo sostenibile.




Figura 1.2: Processo di ratifica del Protocollo di Maputo

Fonte: Wikipedia

No	COUNTRY/PAYS	DATE OF/DE SIGNATURE	DATE OF/DE RATIFICATION/ ACCESSION	DATE DEPOSITED/ DATE DE DEPOT
1	Algeria	29/12/2003	20/11/2016	10/01/2017
2	Angola	22/01/2007	30/08/2007	09/11/2007
3	Benin	11/02/2004	30/09/2005	13/10/2005
4	Botswana	-	-	-
5	Burkina Faso	26/02/2004	09/06/2006	09/08/2006
6	Burundi	03/12/2003	-	-
7	Cameroon	25/07/2006	13/09/2012	28/12/2012
8	Central African Rep.	17/06/2008	-	-
9	Cape Verde	-	21/06/2005	22/07/2005
10	Chad	06/12/2004	-	-
11	Côte d'Ivoire	27/02/2004	05/10/2011	09/03/2012
12	Comoros	26/02/2004	18/03/2004	16/04/2004
13	Congo	27/02/2004	14/12/2011	06/08/2012
14	Djibouti	18/12/2003	02/02/2005	04/02/2005

15	Democratic Rep. of Congo	05/12/2003	09/06/2008	09/02/2009
16	Egypt	-	-	-
17	Equatorial Guinea	30/01/2005	27/10/2009	29/06/2011
18	Eritrea	25/04/2012	-	-
19	Ethiopia	01/06/2004	18/07/2018	17/09/2019
20	Gabon	27/01/2005	10/01/2011	10/02/2011
21	Gambia	11/09/2003	25/05/2005	06/09/2005
22	Ghana	31/10/2003	13/06/2007	20/07/2007
23	Guinea-Bissau	08/03/2005	19/06/2008	14/10/2008
24	Guinea	16/12/2003	16/04/2012	17/09/2012
25	Kenya	17/12/2003	06/10/2010	13/10/2010
26	Libya	05/11/2003	23/05/2004	30/06/2004
27	Lesotho	27/02/2004	26/10/2004	05/11/2004
28	Liberia	16/12/2003	14/12/2007	15/07/2008
29	Madagascar	28/02/2004	-	-
30	Mali	09/12/2003	13/01/2005	03/02/2005
31	Malawi	-	20/05/2005	29/06/2005
32	Morocco	-	-	-
33	Mozambique	15/12/2003	09/12/2005	30/12/2005
34	Mauritania	-	21/09/2005	14/12/2005
35	Mauritius	29/01/2005	16/06/2017	23/06/2017
36	Namibia	09/12/2003	11/08/2004	26/08/2004
37	Nigeria	16/12/2003	16/12/2004	18/02/2005
38	Niger	06/07/2004	-	-
39	Rwanda	19/12/2003	25/06/2004	01/07/2004
40	South Africa	16/03/2004	17/12/2004	14/01/2005
41	Sahrawi Arab Democratic Republic	20/06/2006	-	-
42	Senegal	26/12/2003	27/12/2004	30/01/2005

43	Seychelles	24/01/2006	09/03/2006	25/04/2006
44	Sierra Leone	09/12/2003	03/07/2015	30/10/2015
45	Somalia	23/02/2006	-	-
46	South Sudan	24/01/2013	-	-
47	Sao Tome & Principe	01/02/2010	18/04/2019	27/06/2019
48	Sudan	30/06/2008	-	-
49	Eswatini	07/12/2004	05/10/2012	06/11/2012
50	Tanzania	05/11/2003	03/03/2007	07/05/2007
51	Togo	30/12/2003	12/10/2005	26/10/2005
52	Tunisia	30/01/2015	23/08/2018	27/09/2018
53	Uganda	18/12/2003	22/07/2010	22/07/2010
54	Zambia	03/08/2005	02/05/2006	07/06/2006
55	Zimbabwe	18/11/2003	15/04/2008	05/09/2008
	Total countries: 55	of signature: 49	of ratification: 42	of deposit: 42

Tabella 1.3: Lista di Paesi che hanno ratificato/sigliato il Protocollo di Maputo

Fonte: African Union

1.7 Conclusioni

Dalla ricognizione effettuata in questo primo capitolo si può concludere che tutti gli strumenti giuridici presentati mirino a garantire una protezione per le donne vittime di violenza. È altresì importante evidenziare come gli strumenti analizzati finora siano uno il miglioramento dell'altro grazie al fatto che con il passare del tempo è stato possibile sanzionare anche le recenti forme di violenza, come la *cyberviolenza*, aspetto che con la sola Convenzione di Istanbul non sarebbe stato possibile. Infatti, per avvicinarsi maggiormente anche a giovani donne, sono sorti diversi siti internet, come quello della Fondazione Libellula, il quale sensibilizza, attraverso attività in aziende, riguardo la violenza o la discriminazione di genere, offre anche un supporto a donne vittime di

violenza e infine aiuta operatori sociosanitari, tramite corsi, a far loro riconoscere i segni fisici della violenza.

CAPITOLO 2: ANALISI DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

2.1 Introduzione

La Convenzione di Istanbul è un trattato molto importante per quanto riguarda l'ambito femminile, in quanto, nell'articolo 1, vengono fornite le definizioni in materia di genere, vengono sanciti i principi di eguaglianza e di non discriminazione e infine vengono elencati gli obiettivi generali per gli Stati ratificanti.

Tali obiettivi sono resi possibili grazie all'approccio su cui si fonda la Convenzione di Istanbul, il quale è denominato "l'approccio delle 4p". Tale approccio si basa sui seguenti quattro pilastri:

1. prevenzione
2. protezione
3. procedimenti penali
4. politiche integrative

2.2 Prevenzione

“La prevenzione è uno degli elementi chiave della risposta alla violenza nei confronti delle donne” (De Vido 2016, 151).

Il capitolo III della Convenzione enuncia le misure preventive per evitare le violenze contro le donne. In particolare, all'articolo 12 vengono definiti gli obblighi degli Stati al fine di prevenire la formazione di stereotipi di genere. A tal fine le parti adottano le misure necessarie per promuovere cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, per impedire ogni forma di violenza nell'ottica del perseguimento dei diritti umani, promuovendo programmi destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Proseguendo con l'articolo successivo, è possibile notare come in esso vi sia uno spazio dedicato alla sensibilizzazione politica e alla comprensione da parte delle persone delle manifestazioni della violenza, ma anche delle sue conseguenze nei minori.

Articolo 13

1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Un ulteriore ruolo importante, per sconfiggere la piaga della violenza, viene sviluppato dall'istruzione, secondo cui, all'articolo 14, se necessarie, si intraprendono delle misure tali affinché si possa includere nei programmi scolastici dei materiali su temi come: la parità dei sessi, gli stereotipi, il rispetto e la non violenza.

Articolo 14

1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Infine, sempre rientranti nel capitolo della prevenzione, giocano un ruolo molto importante anche gli articoli 15-17, nei quali si analizzano temi come la formazione delle figure professionali operanti nel sistema dell'antiviolenza, programmi di intervento preventivi e l'incoraggiamento e la conseguente partecipazione dei mass media all'utilizzo di misure volte a ridurre detto problema.

Viceversa, l'articolo 16 prevede degli interventi al fine di recuperare gli autori di violenza domestica e di garantire la prevenzione dei reati di origine sessuale. Tra le finalità definite dal Piano straordinario contro la violenza di genere spicca l'avvio di azioni che seguono linee guida di recupero degli aggressori per evitare la regressione.

D'altro canto, l'allegato G "*Linee d'indirizzo per il recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza*" del "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*" del 2015 evidenzia delle azioni necessarie per contrastare la violenza di genere. Per quanto riguarda il recupero degli aggressori, il precedente Piano dichiara che deve essere preceduto da una valutazione del rischio, fase necessaria in qualunque intervento sull'aggressore in quanto esso ha come scopo la prevenzione di un'eventuale azione recidiva attraverso una prognosi su quanto potrebbe accadere in futuro.

Il seguente articolo invece prevede la partecipazione all'elaborazione di linee guida del settore privato e dei mass media per prevenire la violenza di genere e a sua volta rafforzare anche il rispetto della dignità femminile. A tal riguardo, il Piano Nazionale Contro la Violenza di Genere prevede una campagna di sensibilizzazione per gli operatori dei media realizzando una campagna informativa ma rispettosa di quanto appena detto come stabilito dall'articolo 5, comma 2, lett b), DL n.93/2013.

Articolo 17

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

2.3 Protezione

La protezione è il principale dei quattro pilastri della Convenzione di Istanbul in quanto costituisce una risposta alle richieste di aiuto rilasciate dalle donne; ragion per cui, l'articolo 18 c.1 definisce che *“Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza”*.⁷

In questo contesto, la protezione si articola in varie misure partendo dalla cooperazione tra le autorità fino alle misure di rafforzamento sociale ed economico. Dalla combinazione di queste misure però consegue l'implementazione di una strategia che va ad eliminare gli ostacoli al raggiungimento della protezione delle donne.

Affinché la protezione verso le donne sia efficace, si richiede una serie di misure volte a sostenere le persone più vulnerabili e a rischio di violenza, per questo motivo la Convenzione di Istanbul prevede che gli Stati:

- pongano le esigenze e la sicurezza delle vittime al centro di tutte le misure
- garantiscano che le vittime sappiano dove e come ottenere aiuto
- forniscano case rifugio e linee di assistenza telefonica
- stabiliscano le misure urgenti di allontanamento degli aggressori
- proteggano e sostengano i bambini testimoni di violenze

L'ordinamento legislativo per dare una risposta a quanto stabilito dall'articolo 5, ovvero degli obblighi di *due diligence*, definiti come *l'obbligo degli Stati di “prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali”*⁸ deve dotarsi di ordini di protezione per le vittime di violenza. Ciò significa che qualsiasi ordinanza dovrà essere immediatamente eseguibile dopo la sua emissione e disponibile senza intralci giudiziari.

Pertanto, l'ordinamento interno dovrebbe anche assicurare la possibilità di ottenere un grado di protezione a prescindere dall'avvio di un procedimento giudiziario. Per garantire quanto appena detto, l'ordinamento deve anche definire sanzioni proporzionate ed

⁷ <https://rm.coe.int/16806b0686>

Council of Europe (Coe), 2011

⁸ <https://publicsearch.coe.int/#k=Handbook%20Istanbul%20Convention#f=%5B%5D>

Council of Europe (Coe), 2012

adeguate ad ogni circostanza. Infine, come definito dall'articolo 20, con riguardo alla protezione, gli Stati parte della Convenzione di Istanbul si impegnano a mettere a disposizione delle vittime i servizi di supporto generali come consulenze legali e misure psicologiche e sanitarie.

2.4 Procedimenti penali

In terzo luogo, gli Stati hanno anche l'obbligo di produrre procedimenti penali in capo agli aggressori al fine di contrastare detto fenomeno. Gli Stati firmatari della Convenzione, quindi, sono tenuti a perseguire penalmente, a seconda della loro gravità, le varie forme di violenza, tra cui vi rientrano:

- violenza psicologica
- stalking
- violenza sessuale
- molestie sessuali
- matrimonio forzato
- mutilazioni genitali femminili
- aborto forzato e sterilizzazione forzata

In aggiunta a quanto previsto dalla legge, secondo l'articolo 45 comma 2, si possono adottare anche altre misure nei confronti degli aggressori come il monitoraggio, la sorveglianza o la privazione della patria podestà.

Articolo 45

2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
– *il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;*
– *la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.*

Oltre a ciò, la Convenzione fornisce all'articolo 46 un elenco di circostanze aggravanti nelle quali gli Stati parte possono adottare misure legislative necessarie per garantire che queste vengano punite conformemente a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 46

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a) il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;*
- b) il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;*
- c) il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;*
- d) il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;*
- e) il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;*
- f) il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;*
- g) il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;*
- h) il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;*
- i) l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.*

In altre parole, gli Stati sono anche tenuti a:

- garantire che dette forme di violenza siano punite in maniera adeguata
- garantire che la cultura, la religione e le tradizioni non siano accettate a difesa di comportamenti criminali
- garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso a misure di protezione
- accertarsi che le forze dell'ordine siano immediate nella risposta alle richieste di aiuto da parte delle vittime

Precedentemente all'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, l'Italia aveva già provveduto nel 2006 all'introduzione di un numero diretto dedicato al quale le vittime possono rivolgersi per avere un tempestivo soccorso, oltre ai già presenti numeri diretti delle Forze dell'Ordine.

Di conseguenza, il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) ha introdotto il numero 1522, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con lo scopo di sviluppare un'ampia azione di contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. Gli operatori che rispondono forniscono prime informazioni utili alle vittime di violenza, per poi offrire altri riscontri verso i servizi assistenziali presenti sul nostro territorio. Una volta accertata la reale emergenza dei casi, questi vengono accolti con una procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell'Ordine. Infatti, è possibile notare come le misure per contrastare la violenza si adeguano ai nuovi strumenti digitali: alla linea telefonica diretta è sorta anche l'omonima app che consente alle donne vittime di violenza di chattare direttamente con gli operatori.

Oltre a questi, vi sono anche altri organismi che sostengono le vittime in caso di violenza e sono: i Pronto Soccorso, i Consultori, i Centri antiviolenza, le farmacie, il Telefono verde AIDS che svolge la stessa funzione del numero 1522, poi ancora il Poliambulatorio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel quale è attivo il Servizio Salute e Tutela della Donna.

2.5 Politiche integrate

La Convenzione di Istanbul riconosce l'esigenza di eliminare le cause alla radice del fenomeno della violenza contro le donne e dei sintomi causanti le violenze di genere e domestica; pertanto, richiede sforzi concreti dagli Stati ratificanti. Ne consegue che la Convenzione di Istanbul esorta gli Stati ad una risposta unitaria alla violenza attraverso politiche integrate e comuni a livello globale che pongono al centro le esigenze e i bisogni primari delle vittime. A tal riguardo, l'articolo 7 della Convenzione richiede agli Stati un'adozione di misure legislative per predisporre l'attuazione di politiche destinate a sconfiggere la violenza.

Articolo 7

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo

di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Questa disposizione impone anche un coordinamento a livello nazionale che è volto a prevenire la violenza di genere e al contempo anche a sostenere le vittime. Tra questo si ricorda che nelle conclusioni in materia di “Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica”, il Consiglio dell’Unione Europea ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea a definire e migliorare i Piani d’Azione per combattere tutte le sfumature della violenza. Per riuscire in questo però è necessario garantire dei finanziamenti adeguati a sostenere questi piani.

Secondo i dati del report annuale D.i.Re del 2020, è possibile notare come i centri antiviolenza ricevano scarse ed insufficienti risorse economiche, tant’è che circa 47.000 euro provengono dai finanziamenti comunali e regionali, 17.000 euro dal Dipartimento per le Pari Opportunità e circa 14.300 euro da finanziamenti privati.




Figura 2.4: Importi medi annuali (in euro)

Fonte: Inter-Parliamentary Union (IPU)




Figura 3.5: Finanziamenti pubblici (valori %)

Fonte: Inter-Parliamentary Union (IPU)

Nel grafico sovrastante vengono espresse le percentuali relative alle risorse pubbliche ricevute dai centri antiviolenza. Si può notare come le Regioni siano i finanziatori per la maggior parte dei centri della “rete D.i.Re -Donne in rete contro la violenza”, i Comuni per oltre la metà di essi, mentre il Dipartimento per le Pari Opportunità si “ferma” al 36% dei centri.




Figura 4.6: Finanziamenti pubblici (valori %)

Fonte: Inter-Parliamentary Union (IPU)

L'erogazione delle risorse per i centri anti violenza della rete D.i.Re, curato da Sigrid Pisanu e Paola Sdao, viene erogata in maniera molto differente anche nel territorio nazionale. Da questo grafico si può vedere come l'Emilia-Romagna è la regione più virtuosa, mentre il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia e la Toscana quelle con gli importi di finanziamenti più alti. Il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Unione Europea però risultano quasi assenti come finanziatori, anche se si possono notare nelle seguenti regioni: l'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

2.6 Case rifugio Polis e centri Di.Re

Tra le misure stabilite dagli obblighi di dovuta diligenza della Convenzione di Istanbul, agli articoli 22 e 23, vi è anche l'obbligo di fornire alle vittime dei centri anti violenza denominate anche case rifugio, nelle quali le donne possono trarre sostegno e protezione da parte di persone qualificate. Infatti, gli articoli precedentemente citati riportano quanto segue a tal riguardo.

Articolo 22

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Un esempio di cooperativa che organizza e gestisce case rifugio per donne vittime di violenza, ma anche per rifugiati, persone disabili e per persone in difficoltà lavorativa è il Gruppo Polis, il quale riunisce quattro cooperative padovane che lavorano insieme dal 1985 per promuovere servizi educativi, riabilitativi ed occupazionali a queste categorie di persone. Questo Gruppo, tramite il loro lavoro, tenta di inserire nel mondo del lavoro le persone dei gruppi maggiormente svantaggiati sostenendoli ed aiutandoli a ricostruirsi un passato. Per far sì che ciò abbia uno obiettivo efficace, il Gruppo Polis, confronta sempre il loro lavoro con la Carta dei Valori, nella quale vengono individuati i seguenti punti centrali:

- centralità della persona
- partecipazione
- responsabilità
- innovazione
- cooperazione
- durabilità

Altro strumento creato dalle donne per le donne, è “D.i.Re-Donne in rete contro la violenza”, la quale è una rete nazionale antiviolenza gestita da organizzazioni di donne. Queste donne, ogni giorno lavorano per supportare diverse organizzazioni nelle azioni di sostegno alle donne, ma promuovono buone maniere per prevenire il fenomeno della violenza e anche l’attivazione di politiche per evitare il contrasto di genere. Tale organismo, formatosi il 29 settembre del 2008, conta attualmente 83 organizzazioni sul territorio nazionale e gestisce oltre 100 centri antiviolenza, più di 50 case rifugio e presta attenzione ogni anno a circa 21 mila donne richiedenti aiuto. Le azioni di questa rete consistono nel rendere visibile i numeri del fenomeno della violenza facendo sì che tramite questo, arrivi alla società la percezione di dover collocare questo fenomeno nei crimini contro l’umanità. Circa il 72% di questi centri antiviolenza ha la possibilità di beneficiare di finanziamenti pubblici regionali, comunali ma anche di finanziamenti erogati dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Diversamente, spostandosi nel report di rilevazione dati D.i.Re del 2020 è importante notare come, su 106 centri antiviolenza presi in esame su un totale di 109 centri sparsi per tutta Italia, il 60% può contare almeno su una struttura di ospitalità. Tutti i centri, però,

oltre a fornire un servizio di accoglienza alle vittime, offrono anche consulenze legali e psicologiche per far sì che poi queste diventino autonome e indipendenti.




Figura 1.7: Cosa offrono i centri antiviolenza

Fonte: Report Dati D.i.Re 2020

Le caratteristiche delle donne accolte nei centri antiviolenza D.i.Re, secondo il report di rilevazione, si sono consolidate nel corso degli anni portando a 54,7% le donne soccorse con un'età compresa tra i 30 e i 49 anni.




Figura 1.8: Le donne accolte

Fonte: Report Dati D.i.Re 2020

Spostandosi sotto il profilo della nazionalità, si emerge come la maggioranza delle donne che subiscono violenza sono di origine italiana.




Figura 1.9: Nazionalità delle donne accolte

Fonte: Report Dati D.i.Re 2020

Sul fronte del lavoro, una donna su tre, vittima di violenza dispone di reddito zero mentre meno del 40% su un reddito inferiore alla soglia minima.




Figura 1.10: Lavoro delle donne accolte

Fonte: Report Dati D.i.Re 2020

2.8 Conclusioni

Nonostante vi siano moltissime forme di violenza, secondo il Report annuale di rilevazione dei dati 2020 del D.i.Re, solo il 27% delle donne denuncia un'aggressione intraprendendo di conseguenza un'azione legale. Secondo questo report il restante 73% non effettua nessuna denuncia per svariate ragioni come la vittimizzazione nelle aule del tribunale, ma anche l'approccio metodologico della violenza adottato nelle case rifugio, il quale vuole raggiungere sia la denuncia sia l'autodeterminazione femminile nel mondo.

Nel Report D.i.Re del 2020, però vi è anche una critica a quanto finora effettuato dallo Stato italiano, in quanto nell'anno 2020 sono stati garantiti circa 1.622 pernottamenti nelle case rifugio della rete D.i.Re per un totale approssimativo di 103.000 donne, ma, sfortunatamente, non è stato possibile proteggere 402 donne. Questo dato però è ulteriormente accresciuto durante il lockdown dovuto all'emergenza pandemica da Covid-19. A tal riguardo, secondo un comunicato stampa rilasciato dall'ISTAT, nel 2020 le chiamate al 1522 hanno avuto un incremento del 79,5% rispetto al 2019, perché le donne improvvisamente si sono ritrovate a non poter uscire dalla loro casa che ritenevano una sicurezza, ma che in realtà è diventata una prigione.

CAPITOLO 3: ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

3.1 Legge 69/2019 (Codice rosso)

La legge n. 69 del 19 luglio 2019, conosciuta anche come “Legge sul Codice rosso”, ha introdotto una corsia speciale e prioritaria per i casi di violenza sulle donne. Tale intervento mira ad accelerare l'avvio dei procedimenti giudiziari e l'azione punitiva, in quanto è volta a prevedere nuove forme di reato e nuove circostanze aggravanti innalzando i limiti stabiliti dal Codice penale italiano. Gli aggravamenti delle pene stabilite dal c.d. “Codice rosso” sono:

- la previsione dell'ergastolo in caso di omicidio avvenuto nell'ambito di una relazione affettiva anche senza una stabile convivenza
- inasprimento delle sanzioni per i reati di violenza sessuale
- inasprimento delle pene per i diritti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori

In aggiunta a ciò, sono state introdotte anche delle modifiche procedurali, le quali sono state riepilogate nella tabella sottostante stilante il bilancio dell'entrata in vigore della legge 69/2019.

Bilancio dall'entrata in vigore della legge 69/2019	9 Agosto 2019 31 Ottobre 2021	
	Delitti commessi	Incidenza % vittime di genere femminile
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387 bis C.P.)	4.234	81,37%
Costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558 bis C.P.)	32	86,21%
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (Art. 583 quinquies C.P.)	143	21,97%
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Art. 612 ter C.P.)	2.329	73,42%

Figura 5.11: Bilancio dall'entrata in vigore della legge 69/2019

Fonte: Ministero dell'Interno

Da questa tabella è possibile notare come nel periodo preso in esame, ossia dal 9 agosto 2019 al 31 ottobre 2021, è derivato quanto segue:

- il reato con il maggior numero di violazioni è quello sancito dall'articolo 387-bis c.p., il quale ha evidenziato un incremento del 10% nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021;
- si è verificato un incremento di episodi criminali, collegati all'articolo 558-bis c.p., nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021;
- è maggiore l'incidenza di vittime maschili nel reato definito dall'articolo 583-quinquies c.p., il quale sancisce le norme per contrastare le deformazioni permanenti al volto;
- il reato con il tasso di incremento più elevato è quello dichiarato dall'articolo 612-ter riguardante la diffusione illecita di immagini o video sessuali;

Ulteriori interventi sono stati pensati per apportare delle modifiche al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi come proposto dall'articolo 572, i quali dichiarano:

- l'inasprimento della pena;
- la previsione di una fattispecie aggravata quando il delitto è commesso in presenza di un minore;
- il dover tenere in considerazione la possibile presenza di un minore;

Grazie alla legge "Codice rosso" sono stati modificati anche:

- il delitto di atti persecutori;
- i delitti di violenza sessuale;
- il delitto di atti sessuali alla presenza di un minore;
- il delitto di omicidio aggravato dalle relazioni personali;

In aggiunta, la legge n. 69/2019 prevede che, in caso di ricezione di uno dei reati sopracitati, si debba:

- introdurre l'obbligo a livello penale di trasmettere i provvedimenti adottati al giudice di pace;
- modificare la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima garantendolo tramite l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico;

- prevedere degli obblighi di comunicazione alla persona lesa;

Concludendo, la legge n. 69/2019 introduce ulteriori disposizioni volte a:

- prevedere l'avvio di corsi di formazione per il personale delle Forze dell'Ordine;
- modificare l'ordinamento penitenziario al fine di consentire benefici penitenziari per le persone condannate per quanto stabilito dall'articolo 583-quinquies c.p.;
- dare la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicofisico con finalità di recupero;

Segue sottostante una tabella riassuntiva contenente il numero di soggetti per ogni articolo del Codice penale che mira a punire gli aggressori. Qualora un soggetto appartenga a più categorie, dovrà essere conteggiato in ognuna di esse; pertanto, ne deriva che ogni categoria è a sé stante.

ARTICOLO CP	rubrica	POSIZIONE GIURIDICA									totale
		IMPUTATI			CONDANNATI			INTERNATI			
		uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	
572	Maltrattamenti contro familiari e conviventi	1.450	48	1.498	2.012	53	2.065	22	-	22	3.585
576	[omicidio] Circostanze aggravanti. Ergastolo	1.087	39	1.126	4.949	166	5.115	35	1	36	6.277
577	[omicidio] Circostanze aggravanti. Ergastolo	1.378	68	1.446	5.165	127	5.292	21	1	22	6.760
581	Percosse	44	-	44	193	1	194	2	-	2	240
582	Lesione personale	2.095	54	2.149	8.281	190	8.471	67	2	69	10.689
583-quinquies	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	20	-	20	4	-	4	1	1	2	26
601	Tratta di persone	73	43	116	40	21	61	-	-	-	177
602	Acquisto o alienazione di schiavi	5	6	11	9	5	14	-	-	-	25
609-bis	Violenza sessuale	721	9	730	2.338	42	2.380	9	-	9	3.119
609-ter	[violenza sessuale] Circostanze aggravanti	385	9	394	1.244	40	1.284	3	-	3	1.681
609-quater	Atti sessuali con minorenne	72	1	73	510	25	535	-	-	-	608
609-quinquies	Corruzione di minorenne	21	1	22	81	6	87	-	-	-	109
609-otties	Violenza sessuale di gruppo	83	3	86	296	10	306	1	-	1	393
612-bis	Atti persecutori	533	21	554	744	9	753	13	1	14	1.321
612-ter	Diffusione illecite di immagini o video sessualmente espliciti	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4

Figura 6.12: Un anno di Codice Rosso

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento-Segreteria generale

3.2 Legge 134/2021

La legge n. 134/2021 è la legge contenente delle novità sia per il Codice di Procedura Penale sia per il Codice penale, ragione per cui è nota anche come “legge delega per la riforma del processo penale”. Di rilevante importanza è l’articolo 2, commi 11-13, il quale integra le disposizioni riguardanti la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, estendendo anche la portata applicativa alle vittime di tentato omicidio. Grazie a ciò, si possono applicare anche le seguenti disposizioni:

- la previsione dichiarante che le comunicazioni di scarcerazione e/o di termine della misura detentiva debbano essere fatte direttamente alla persona offesa e al suo legale;
- la previsione secondo cui il Pubblico Ministero assuma informazioni riguardanti la vittima entro tre giorni dalla denuncia;
- la previsione con la quale la Polizia giudiziaria procede in maniera celere una volta che il Pubblico Ministero ha redatto i documenti necessari;
- la previsione che dichiara che, a seguito di una comunicazione ufficiale, il Pubblico Ministero deve dare comunicazione immediata alla persona lesa;
- la previsione con la quale si stabilisce che nelle cause, aventi per oggetto la custodia dei figli minori, è possibile che si arrivi alla revoca della potestà genitoriale;
- la previsione relativa agli obblighi da esperire per il colpevole in centri di recupero o associazioni affini

3.3 Legge 53/2022

Tramite la legge n. 53/2022, il Parlamento ha corredato una raccolta di dati riguardanti la violenza di genere contro le donne, al fine di controllare questa piaga.

Con questa legge si va ad introdurre:

- l’obbligo per gli enti pubblici di fornire i dati per le conseguenti rilevazioni;

- l'obbligo per le strutture sanitarie di fornire i dati riguardanti la violenza contro le donne;
- l'obbligo di istituire un sistema di rilevazione dati tra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia;
- il perfezionamento delle rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT sui centri antiviolenza

3.4 Atto del Senato 2530

Il Disegno di Legge *“Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”* interviene per rendere più efficaci le misure preventive e di migliorarne il contrasto, infatti, si pone di:

- estendere l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per la violenza domestica ad altre situazioni di pericolo per le persone;
- prevedere la revoca della misura cautelare con la sostituzione con il carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico;
- intervenire estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti connessi ai crimini in questione;
- ampliare la lista dei reati per il quale è previsto l'obbligo di informare la vittima riguardo la presenza di centri antiviolenza;
- introdurre un'altra possibilità di fermo nei confronti dell'aggressore;
- intervenire a riguardo del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza domestica e di genere;
- introdurre l'obbligo di arresto in flagranza della persona indagata in caso di violi i provvedimenti stabiliti dalla legge;
- prevedere che l'estinzione o la revoca delle misure cautelari siano comunicati al questore al fine di ampliare le misure di vigilanza dinamica;
- prevedere la possibilità di arresto anche al di fuori della flagranza, ma non oltre quarantotto ore dall'aver commesso il reato

3.5 Atto del Senato 2577

Con il Disegno di Legge 2577 , avente per oggetto la modifica dell'articolo 18-bis del Testo Unico immigrazione, si vuole consentire il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di matrimonio forzato o induzione ad esso.

Inoltre, in Senato è stato proposto la presenza di una Commissione monocamerale di inchiesta sul femminicidio e anche su tutte le altre forme di violenza di genere, tramite la quale si svolgeranno delle conseguenti indagini per monitorare se in Italia vige un corretto rispetto della Convenzione di Istanbul. A risposta di ciò, la Commissione monocamerale ha approvato:

- la relazione "Misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19";
- relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di lockdown per l'emergenza da COVID-19;
- relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul loro finanziamento;
- relazione su "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria";
- relazione su "Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata";
- relazione sulle mutilazioni genitali femminili;
- relazione su "La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018";

3.6 Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la quale è stata promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per attivare maggiormente i governi in azioni tali per sconfiggere questo tema e per sensibilizzare l'opinione pubblica.

In risposta a ciò, l'organizzazione *UN Women*, ogni anno promuove diverse campagne, aventi inizio il 25 novembre e terminanti il 10 dicembre in occasione della Giornata

Internazionale dei Diritti Umani. La campagna dello scorso anno “*Orange the World: End violence against women now!*” ha proposto che, il 25 di ogni mese “Orange Day”, vi fosse una giornata per prevenire la violenza femminile.



Figura 7.13: #OrangeTheWorld: End violence against women now!

Fonte: UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

Altre commemorazioni in Italia sono visibili grazie all'esposizione in luoghi pubblici di paia di scarpe rosse simboleggianti le donne vittime di femminecidi. Tale progetto è stato ideato dall'architetto messicano Elina Chauvet, con il quale ha voluto enfatizzare l'orrore di questo crimine e il desiderio di rinascita attraverso l'opera “*Zapatos Rojas*”, ovvero paia di scarpe rosse per ricordare le donne vittime di violenze. Infine, non da sottovalutare è anche la scelta del colore rosso, ritenuto dall'artista il colore simbolo dell'amore che, purtroppo, ancor oggi risulta essere troppo violento.

3.8 La Convenzione di Istanbul ai giorni nostri

La Convenzione di Istanbul è stata adottata il 7 aprile 2011 nell'omonima città turca, ma dieci anni dopo, il 20 marzo 2021, il presidente turco Erdoğan vi ha revocato la ratifica. Tale decisione ha suscitato grandi contrasti a livello mondiale anche perché, a causa della pandemia da Covid-19, le violenze contro le donne sono aumentate a dismisura. Una prima risposta a questo notevole aumento, è stata quella del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, il quale ha chiesto a tutti i Paesi di adottare misure al fine di combattere questo incremento invitando gli Stati ad aumentare anche le risorse per i centri di primo soccorso.

Una possibile ragione che ha spinto la Turchia al ritiro della Convenzione di Istanbul consiste nell'appoggio a Paesi come la Polonia e l'Ungheria, i quali ritengono che non vedano corretta la libertà delle donne di poter decidere cosa fare con il proprio corpo; pertanto, non possono far condannare i maschi violenti contro le donne.

3.9 Violenza sulle donne nelle campagne elettorali

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre si può notare come i partiti pongono particolare attenzione ad altri temi rispetto a quello della violenza contro le donne che liquidano velocemente.

Secondo la coalizione di Centrodestra, nel programma per “Per l'Italia” vengono indicate misure e azioni per contrastare tale fenomeno ma nessun accento è posto sul “come”, tantomeno sono presenti riferimenti ai centri antiviolenza, alle azioni di prevenzione e alla parità di genere. Temi però che vengono affrontati sono la natalità e la tutela del lavoro delle giovani madri.

Spostandosi nel terzo polo, Azione e Italia Viva propongono di aumentare i centri antiviolenza ma non pongono attenzione al fatto che i già presenti centri non ricevono finanziamenti sufficienti, pertanto così facendo, vuol dire declassarli. In aggiunta a ciò, Renzi e Calenda propongono interventi mirati all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro e all'autonomia economica delle donne vittime di violenza, in quanto ritengono che le donne non denunciano per paura, ma in realtà non lo fanno per paura di non essere credute.

Il Movimento 5 Stelle, invece, si limita solo a citare l'implementazione dell'uso del braccialetto elettronico e misure di contrasto contro ogni forma di violenza, sempre però restando generici e non approfondendo il come.

Anche la destra non pone attenzione a questo tema, ad esempio, nel programma elettorale della deputata Meloni l'aborto viene descritto come una sconfitta, è presente la contrarietà ai matrimoni omosessuali e ai loro conseguenti diritti familiari.

Sinistra Italiana e Verdi invece ritengono che vi sia una formazione insufficiente delle persone che dovrebbero aiutare le vittime di violenza e che vi sia anche uno scarso coordinamento tra questi centri. Qui il tema “donne e violenza” è sì più accentuato, ma manca sempre il “come”.

D'altro canto, il Partito Democratico nelle sue principali proposte in tema delle donne vittime di violenza dichiara di:

- rilanciare il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dandogli risorse più adeguate;
- potenziare il sistema di prevenzione della violenza contro le donne e minori promuovendo investimenti in tale materia;
- promuovere il finanziamento della rete dell'assistenza delle vittime di violenza;
- rafforzare la rete dei centri antiviolenza prevenendo livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali delle donne;
- vigilare su una celere attuazione della Riforma del diritto processuale della famiglia;
- potenziare il ricorso a tutte le misure che limitano la libertà degli aggressori;
- potenziare il sistema di misure cautelari messe a disposizione delle Forze dell'Ordine per prevenire ulteriori violenze;
- sostenere l'approvazione della proposta di legge riguardante la repressione dei reati di violenza

CONCLUSIONI

Filo conduttore di questo elaborato è stato lo studio della Convenzione di Istanbul e come tale documento è stato recepito in Italia. In particolare, si è posta l'attenzione andando a vedere quali strumenti legislativi hanno portato alla sua nascita, poi sono state analizzate le caratteristiche e la struttura di detta Convenzione e infine si è giunti a vedere quali leggi sono state legiferate dall'ordinamento italiano al fine di proteggere le donne vittime di violenza.

Prendendo in considerazione le leggi emanate dallo Stato italiano per cercare di ridurre le violenze contro le donne è possibile notare come, quanto finora fatto, non sia sufficiente per garantire una degna protezione alle donne. A supporto di quanto detto, considerando i dati ISTAT del 2020 relativi alle chiamate al numero 1522, si è visto un incremento del 79,5% rispetto all'anno precedente dovuto in parte consistente anche al periodo storico vissuto e con cui tuttora conviviamo.

La pandemia da Covid-19 ha costretto la popolazione mondiale al lockdown, obbligando le donne, vittime di violenza, a rimanere prigioniere nella loro stessa casa insieme ai loro aggressori.

Inoltre, si pensa che, considerando anche i dati del Report annuale D.i.Re del 2020, lo Stato italiano non abbia dato adeguati finanziamenti ai centri antiviolenza, ragione per cui è stato possibile proteggere solo 402 vittime. Tale problema si crede possa derivare da molte cause come l'arretratezza del nostro sistema legislativo in aree del sistema sociale, economico e culturale, di cui è prova la legge n. 69/2019. La legge prevede una diretta comunicazione al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria affinché vengano snellite le procedure per proteggere le vittime. Obiettivo che però è difficile da raggiungere in quanto i tempi burocratici sono lunghi.

Ulteriore critica mossa all'ordinamento italiano è l'inadeguatezza con la quale la politica accosta il problema della violenza e a quello della parità di genere. Con riferimento a quest'ultimo argomento, lo Stato italiano non si è pronunciato a riguardo, ma ha declinato sempre il problema, ragion per cui in certe pagine social, quando ci si vuole riferire sia a donne sia a uomini si usano caratteri speciali come l'asterisco, la chiocciola oppure lo schwa (ə).

Con questo lavoro si è cercato di far luce su quanto posto in essere finora dall'ordinamento italiano.

BIBLIOGRAFIA

De Vido, Sara. 2016. *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*. Milano: Mimesis

Manente Teresa, Benedetti Rossella, Boiano Ilaria, Cigna Marta. 2019. *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al "Codice Rosso"*. Torino: Giappichelli

SITOGRAFIA

<https://www.1522.eu/cose-1522/>

<https://www.amnesty.it/ecco-perche-la-convenzione-di-istanbul-puo-salvare-vite/>

<https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-sl->

[PROTOCOL%20TO%20THE%20AFRICAN%20CHARTER%20ON%20HUMAN%20AND%20PEOPLE%27S%20RIGHTS%20ON%20THE%20RIGHTS%20OF%20WOMEN%20IN%20AFRICA.pdf](https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-sl-PROTOCOL%20TO%20THE%20AFRICAN%20CHARTER%20ON%20HUMAN%20AND%20PEOPLE%27S%20RIGHTS%20ON%20THE%20RIGHTS%20OF%20WOMEN%20IN%20AFRICA.pdf)

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105020.pdf>

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105020.pdf>

[https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/search?q=site:cidu.esteri.it%20Convenzione%20sull%27%20eliminazione%20di%20tutte%20le%20forme%20di%20discriminazione%20contro%20le%20donne%20\(Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20all%20forms%20of%20Discrimination%20Against%20Women%20-%20CEDAW\)%20e%20altri%20documenti](https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/search?q=site:cidu.esteri.it%20Convenzione%20sull%27%20eliminazione%20di%20tutte%20le%20forme%20di%20discriminazione%20contro%20le%20donne%20(Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20all%20forms%20of%20Discrimination%20Against%20Women%20-%20CEDAW)%20e%20altri%20documenti)

https://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf

http://www.cr.piemonte.it/web/media/files/eurofocus%20n_18_convenzione%20istanbul%283%29.pdf

<https://www.direcontrolaviolenza.it/>

<https://www.direcontrolaviolenza.it/nuova-raccomandazione-adottata-della-cedaw-sulla-violenza-genere/>

<https://www.direcontrolaviolenza.it/rapporto-istat-differenziare-i-dati-per-i-centri-antiviolenza-che-rispettano-la-convenzione-di-istanbul/>

<https://www.direcontrolaviolenza.it/rilevazione-dati-d-i-re-2020/#:~:text=Le%20donne%20supportate%20dai%20centri,contatti%2C%20pari%20a%20l%2020%25.>

https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/11/Report_Dati-DiRe_2020-1.pdf

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/d_conv_matrimonio/homed_conv_sul_conses_matr.html

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/c_conv_nazion_donne_sposate/c_convenzione_su_nazionale.html

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/b_conv_dir_pol_donne/homeb_conv_sui_diritt_pol.html

<https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/19/convenzione-di-istanbul/#:~:text=Il%20preambolo%20della%20Convenzione%20di%20Istanbul&text=Gli%20articoli%20e%20le%20misure,colpevole%20e%20le%20Politiche%20integrate.>

<https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/19/convenzione-di-istanbul/#:~:text=Il%20preambolo%20della%20Convenzione%20di%20Istanbul&text=Gli%20articoli%20e%20le%20misure,colpevole%20e%20le%20Politiche%20integrate.>

<https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/19/convenzione-di-istanbul/>

https://www.google.com/search?q=violenza+contro+le+donne+camera+dei+deputati+pdf&rlz=1C1GCEA_enIT855IT855&oq=violenza+contro+le+donne+camera+dei+deputati+pdf&aqs=chrome..69i57j33i160.12128j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Maputo

<https://www.ilriformista.it/violenza-sulle-donne-lo-stato-sbaglia-investe-sulle-leggi-e-non-sulle-persone-263450/>

<https://www.istat.it/it/archivio/257704>

<https://www.istat.it/it/archivio/263709>

[https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-internazionale#:~:text=La%20Convenzione%20di%20Istanbul%20\(2011,donne%20e%20la%20violenza%20domestica'.](https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-internazionale#:~:text=La%20Convenzione%20di%20Istanbul%20(2011,donne%20e%20la%20violenza%20domestica'.)

<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana>

<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/speciale-covid-19#:~:text=La%20lotta%20alla%20violenza%20tuttavia,interventi%20di%20contrasto%20e%20prevenzione.>

<https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/parita-e-non-discriminazione/1085-rapporto-2022-sullo-stato-della-parita-di-genere-nell-unione-europea#:~:text=Rapporto%202022%20sullo%20stato%20della%20parit%C3%A0%20di%20genere%20nell'Unione%20Europea,-Stampa&text=Il%20rapporto%20in%20esame%20%2D%20il,Europa%20il%205%20marzo%202020.>

<https://www.lifegate.it/convenzione-di-istanbul-in-italia#:~:text=La%20stessa%20Convenzione%20di%20Istanbul,e%20psicologica%20al%20lavorativo.>

<https://netwalk.it/blog/scarpe-rosse-no-violenza-donne/#:~:text=Il%20colore%20rosso%20%20C3%A8%20stato,vanno%20amate%20e%20rispettate%20sempre.>

<https://www.onuitalia.it/25-novembre-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne/>

<https://www.onuitalia.it/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne-25-novembre-2/>

<https://www.partitodemocratico.it/primo-piano/scarica-il-programma-elettorale-2022-2/>

<https://publicsearch.coe.int/#k=Handbook%20Istanbul%20Convention#f=%5B%5D>

https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/osservatorio-femminicidi/2021/02/07/news/violenza_sulle_donne_centri_dire-286415346/

<https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?area=Salute+donna&id=4498&lingua=italiano&menu=societa>

<https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?area=Salute+donna&id=4498&lingua=italiano&menu=societa>

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier dossier1-sezione sezione2-h2 h22>

https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_ratifica_della_convenzione_di_istanbul.html

<https://transform-italia.it/riflessioni-sulla-convenzione-di-istanbul-senza-istanbul/>

<https://transform-italia.it/riflessioni-sulla-convenzione-di-istanbul-senza-istanbul/>

<https://www.unhcr.org/gr/en/24169-orange-the-world-end-violence-against-women-now.html>

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-alla-Carta-Africana-sui-diritti-delluomo-e-dei-popoli-sui-diritti-delle-donne-in-Africa-2003/83

https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10588&cHash=9496849e2ef3f02f326331dbcbaa9ef5

<https://www.unwomen.org/en/csw>

<https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023>

<https://www.unwomen.org/en/news-stories/news/2022/03/un-women-executive-director-re-ignites-ambition-for-generation-equality-by-sharing-her-bold-vision-for-the-future-at-csw66>

<https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2022/06/one-year-from-the-generation-equality-forum-where-are-we-now>